

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 478/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 479/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio ..... 4**
- \* **Regolamento (CE) n. 480/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3316/93 ..... 7**
- \* **Regolamento (CE) n. 481/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 359/94 ..... 11**
- Regolamento (CE) n. 482/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 13
- Regolamento (CE) n. 483/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 15
- Regolamento (CE) n. 484/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 17
- Regolamento (CE) n. 485/94 della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto ..... 20

**Commissione**

94/137/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 10 febbraio 1994, che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Francia per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio** ..... 22

94/138/CE :

Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 24

94/139/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1994, relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato »)** ..... 26

94/140/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi** ... 27

94/141/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1994, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia** ..... 29

94/142/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1994, in conformità con la decisione 94/4/CE del Consiglio che definisce gli Stati Uniti d'America quale paese alle cui imprese od altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori** ..... 30

**Rettifiche**

- \* **Rettifica della decisione 93/620/CE della Commissione, del 24 novembre 1993, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile (GU n. L 297 del 2. 12. 1993)** ... 31

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 478/94 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 marzo 1994**

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(14)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 28 febbraio e 1° marzo 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva <sup>(1)</sup>

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 <sup>(2)</sup>
1509 10 90	79,00 <sup>(2)</sup>
1509 90 00	92,00 <sup>(3)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva <sup>(1)</sup>

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 479/94 DELLA COMMISSIONE**

del 3 marzo 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 27,

considerando che, per migliorare la qualità della produzione, è opportuno che gli Stati membri limitino la superficie delle zone di produzione riconosciute per la concessione del premio e che ne diano comunicazione alla Commissione entro un termine appropriato; che, a tal fine, è opportuno definire le zone di produzione ristrette in base ai confini amministrativi dei comuni;

considerando che occorre autorizzare la Francia a basare la definizione delle zone di produzione ristrette sui cantoni anziché sui comuni, poiché in tale Stato membro la superficie dei comuni è relativamente piccola;

considerando che, in seguito alle difficoltà amministrative incontrate da taluni Stati membri nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93<sup>(3)</sup>, è stato necessario prorogare taluni termini o periodi, e segnatamente le date previste per la conclusione e la registrazione di contratti di coltivazione nonché il termine ultimo per la redistribuzione di quantitativi supplementari; che è opportuno rinnovare la proroga di tali date e di tali termini per il 1994;

considerando che in alcuni Stati membri, determinate associazioni di produttori effettuavano la prima trasformazione; che il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92<sup>(5)</sup>, prevedeva all'articolo 3 la possibilità di effettuare la prima trasformazione in base ad una dichiarazione di coltivazione anziché in base al contratto di coltivazione; che tale possibilità non è più prevista dal regolamento (CEE) n. 2075/92, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, l'assenza di tale agevolazione ha creato problemi di transizione nel settore e che il breve lasso di tempo tra l'adozione della riforma e la sua applicazione

ha reso difficile la cessazione della prassi commerciale entro termini previsti, sicché si è ritenuto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92, autorizzando gli operatori, per il raccolto 1993, a continuare l'attività di prima trasformazione qualora si fossero avvalsi di tale possibilità in passato, e prevedendo misure di controllo rigorose e specifiche per la prevenzione delle frodi; che è necessario mantenere in vigore tali disposizioni per il raccolto 1994, abbinandole a disposizioni specifiche per l'eventuale assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/94<sup>(7)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 164/94 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha modificato, per il raccolto 1994, taluni limiti di garanzia contemplati dal regolamento (CEE) n. 2076/92<sup>(9)</sup> ed ha segnatamente introdotto, per il Belgio, un limite di garanzia di 200 t per il gruppo di varietà « light air-cured »; che è opportuno fissare, per la coltivazione in Belgio di siffatto gruppo di varietà, le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 e di adattare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3478/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al comitato di gestione del tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato I del presente regolamento.

Anteriormente al 15 febbraio 1995, gli Stati membri delimitano zone di produzione ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune o, per la Francia, di un cantone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.

Anteriormente al 1° marzo 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone di produzione ristrette da essi delimitate indicando qual è la zona di produzione riconosciuta, quale definita nell'allegato I, all'interno della quale si situa ciascuna di esse.»

2) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 14 aprile dell'anno del raccolto oggetto del contratto. Tale termine è differito tuttavia al 10 maggio dello stesso anno per la conclusione dei contratti di coltivazione in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione (\*).

Per i raccolti 1993 e 1994, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare i termini del 14 aprile e del 10 maggio rispettivamente sino al 25 maggio e al 21 giugno.

2. Salvo forza maggiore, le imprese di trasformazione devono consegnare all'organismo competente i contratti di coltivazione per la registrazione anteriormente al 1° maggio dell'anno del raccolto oggetto del contratto. Tale termine è tuttavia differito al 20 maggio dello stesso anno per la registrazione dei contratti conclusi in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92.

Per i raccolti 1993 e 1994, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare i termini del 1° maggio e del 20 maggio rispettivamente sino all'11 giugno e al 30 giugno.

(\*) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.»

3) L'articolo 5 bis è modificato come segue :

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Qualora un'associazione di produttori da considerarsi come "produttore" ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3477/92, esegua la prima trasformazione del tabacco, il contratto di coltivazione è sostituito, a titolo transitorio per i raccolti 1993 e 1994, da una dichiara-

zione di coltivazione da inoltrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, sempreché l'associazione abbia presentato una siffatta dichiarazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 a partire dal raccolto 1989 o in un momento successivo che deve comunque essere anteriore al 20 giugno 1992.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata alle autorità competenti entro il 14 aprile dell'anno del raccolto oggetto della dichiarazione stessa. Tuttavia, per le dichiarazioni di coltivazione presentate in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, tale termine è differito al 10 maggio dello stesso anno.

Per i raccolti 1993 e 1994, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare i termini del 14 aprile e del 10 maggio rispettivamente sino al 25 maggio e al 21 giugno.»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. La dichiarazione di coltivazione è registrata dall'autorità competente anteriormente al 1° maggio dell'anno del raccolto oggetto della dichiarazione, previa verifica dell'esattezza dei dati forniti, effettuati tenendo conto in particolare dei dati concernenti la produzione e la trasformazione dei raccolti precedenti. Tuttavia, per la registrazione delle dichiarazioni di coltivazione presentate in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, tale termine è differito al 20 maggio dello stesso anno.

Per i raccolti 1993 e 1994, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare i termini del 1° maggio e del 20 maggio rispettivamente fino all'11 giugno e al 30 giugno.»

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## « ALLEGATO I

## Zone di produzione riconosciute

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zona di produzione
I. Flue cured	Germania	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt e Turingia
	Grecia	Grecia continentale, Tessaglia, Macedonia, Tracia, Peloponneso e Epiro
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia, Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Piccardia e Isola di Francia
	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
	Spagna Portogallo	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione autonoma delle Azzorre
II. Light air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale, Brandeburgo, Meclemburgo, Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia Anhalt e Turingia
	Grecia	Macedonia e Tessaglia
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia, Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Borgogna e Linguadoca-Rossiglione
	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche
	Spagna Portogallo	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Regione autonoma delle Azzorre
III. Dark air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale, Brandeburgo, Meclemburgo e Pomerania occidentale
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Piccardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e Isola della Riunione
	Italia	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)
IV. Fire cured	Italia	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania
	Spagna	Estremadura e Andalusia
V. Sun cured	Grecia	Epiro, Tessaglia, Peloponneso, Grecia continentale, Macedonia, Tracia e isole
	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia
VI. Basmás	Grecia	Tracia, Macedonia, Grecia continentale e Tessaglia
VII. Katerini e varietà simili	Grecia	Macedonia, Grecia continentale, Epiro e Tessaglia
VIII. Kaba Koulak classico, Elasona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata	Grecia	Macedonia, Tessaglia, Grecia continentale, Tracia, Epiro, Peloponneso e isole

## REGOLAMENTO (CE) N. 480/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3316/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che il regolamento (CE) n. 3316/93 della Commissione<sup>(5)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara circa:

- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito,
- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano le informazioni dettagliate in merito ai quantitativi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84 e del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

2. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 9 marzo 1994.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 3

L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

#### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 3316/93 è abrogato.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) Mindstepriser i ECU/ton (1) Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) Minimum prices expressed in ecus per tonne (1) Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
DANMARK	— Mørbrad med bimørbrad — Filet med entrecôte og tyndsteg — Inderlår — Yderlår — Tyksteg	100 300 200 200 200	6 000 3 800 2 900 2 800 2 800
FRANCE	— Filet — Faux-filet — Tende de tranche — Tranche grasse — Rumpsteak — Gîte à la noix — Entrecôte	200 500 200 100 200 200 100	6 000 3 800 2 900 2 900 2 500 2 600 2 300
ITALIA	— Filetto — Roastbeef — Scamone — Fesa esterna — Fesa interna — Noce	200 300 200 300 300 200	6 000 3 800 2 600 2 900 2 900 2 600
UNITED KINGDOM	— Fillet — Striploin — Topside — Silverside — Thick flank — Rump — Forerib	200 500 500 200 200 200 200	6 600 4 000 3 200 3 000 3 000 3 000 2 100
IRELAND	— Striploin — Outside — Rump — Cube-roll	500 500 500 500	4 600 2 800 2 300 3 750

(1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (BEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- IRELAND:** Department of Agriculture, Food and Forestry  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- DANMARK:** EF-Direktoratet  
Nyropsgade 26  
DK-1602 København K  
Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91  
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
- FRANCE:** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
Tél.: 45 38 84 00, télex: 205476 F
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 481/94 DELLA COMMISSIONE****del 3 marzo 1994****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 359/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 359/94 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(5)</sup>, i prezzi

minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 359/94, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 febbraio 1994, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ECU per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
IRELAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Filets</li> <li>— Striploins</li> <li>— Outsides</li> <li>— Cube rolls</li> <li>— Hindquarters (bone-in)</li> <li>— Forequarters (bone-in)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 585</li> <li>4 569</li> <li>—</li> <li>3 569</li> <li>2 050</li> <li>1 174</li> </ul>
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Filetto</li> <li>— Roastbeef</li> <li>— Scamore</li> <li>— Fesa esterra</li> <li>— Fesa interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 000</li> <li>3 517</li> <li>2 600</li> <li>2 800</li> <li>2 900</li> </ul>
FRANCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Filet</li> <li>— Faux filet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 000</li> <li>—</li> </ul>

**REGOLAMENTO (CE) N. 482/94 DELLA COMMISSIONE**

del 3 marzo 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi <sup>(8)</sup>
0709 90 60	87,40 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	87,40 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	97,45
1001 90 99	97,45 <sup>(9)</sup>
1002 00 00	118,12 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	121,79
1003 00 90	121,79 <sup>(9)</sup>
1004 00 00	96,11
1005 10 90	87,40 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	87,40 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	96,84 <sup>(9)</sup>
1008 10 00	31,40 <sup>(9)</sup>
1008 20 00	45,92 <sup>(9)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	175,12 <sup>(9)</sup>
1102 10 00	202,91
1103 11 10	31,04
1103 11 90	198,75
1107 10 11	184,34
1107 10 19	140,49
1107 10 91	227,67 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	172,86 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	199,65 <sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(9)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

<sup>(10)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 483/94 DELLA COMMISSIONE**

del 3 marzo 1994

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2

marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	1,23	1,23	1,23
0712 90 19	0	1,23	1,23	1,23
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,23	1,23	1,23
1005 90 00	0	1,23	1,23	1,23
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CE) N. 484/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1994

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	45,00
1001 10 00 400	05	0	1101 00 00 130	01	42,00
	02	—	1101 00 00 150	01	37,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	33,00
1001 90 99 000	03	37,00	1101 00 00 180	01	29,00
	05	20,00	1101 00 00 190	—	—
	06	17,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	71,00
1002 00 00 000	03	25,00	1102 10 00 700	—	—
	02	15,00	1102 10 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1103 11 10 200	01	— <sup>(3)</sup>
1003 00 90 000	03	64,00	1103 11 10 400	—	—
	02	15,00	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 90 200	01	— <sup>(3)</sup>
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 10 90 000	—	—			
1005 90 00 000	03	33,00			
	04	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, II a), b) e c), III a) e b), V, VI, VIII e Cuba,
- 05 Algeria,
- 06 Marocco e Egitto.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto continene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 485/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 marzo 1994**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni (1)
1107 10 19 000	69,00
1107 10 99 000	93,00
1107 20 00 000	108,50

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1994

che modifica la decisione 92/588/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Francia per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adattamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, conformemente alla decisione 92/588/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, la Francia ha trasmesso i dati relativi alla situazione delle flotte da pesca dei dipartimenti di Oltremare e che occorre completare l'allegato della decisione 92/588/CEE con la situazione e gli obiettivi dei due segmenti della flotta da pesca dei dipartimenti di Oltremare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La tabella di obiettivo relativa al programma di orientamento pluriennale della flotta francese per il periodo 1993-1996, e che figura all'allegato alla presente decisione, incluse le note in calce alla pagina, annulla e sostituisce quello che figura nell'allegato alla decisione 92/588/CEE.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 3.

## ALLEGATO

## FRANCIA

Zona	Segmento	CIEM	Situazione 1. 1. 1992			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)		Obiettivo 31. 12. 1996	
			n	tsl (*)	kW	tsl	kW	tsl	kW	tsl (*)	kW
Costiera, acque comunitarie e paesi terzi	Polivalenti (strascichi)		1 994	114 146	542 264			20	20	97 639	434 255
	Polivalenti fissi e draghe		407	3 812	38 944			15	15	3 465	33 136
	Attrezzi fissi + lenze/canna (tonno)		2 687	25 675	226 011			0	0	27 453	226 242
	<i>Totale parziale</i>		5 088	143 633	807 219					128 556	693 634
Acque mediterranee (*)	Polivalenti (strascichi)		185	8 160	49 640			20	20	6 980	39 753
	Volante strascico, ciancioli (tonno)		2 085	9 615	128 075			0	0	10 281	128 206
	Attrezzi fissi										
	<i>Totale parziale</i>		2 270	17 775	177 715					17 261	167 959
Flotta tonniera tropicale congelatori	Ciancioli (tonnieri) (*)		35	34 561	87 494			0	0	34 561	87 494
	<i>Totale parziale</i>		35	34 561	87 494					34 561	87 494
	<b>Totale continentale</b>		7 393	195 969	1 072 428	201 604	1 055 050			180 378	949 087
Zona dei dipartimenti d'Oltremare (*)	<b>Totale A</b>		2 514	17 915	160 387	17 915	160 387			17 915	160 387
	<b>Totale B</b>		9 907	213 884	1 232 815	219 519	1 215 437			198 293	1 109 474
	Imbarcazione specializzata			15 271	117 421						
	<b>Totale B</b>			229 155	1 350 236						

(\*) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2930/86 la stazza sarà misurata come stazza lorda per tutte le imbarcazioni entro e non oltre il 18 luglio 1994.

(\*) I tassi di riduzione applicati alla flotta mediterranea saranno aggiornati conformemente alla dichiarazione sul Mediterraneo fatta dalla Commissione nella seduta del 1° dicembre 1992 in seno al comitato delle strutture della pesca.

(\*) Cinque natanti di tale segmento sono stati esclusi dagli obiettivi del precedente programma. Le capacità di tali natanti (7 419 tsl, 18 457 kW) furono quindi escluse dalla situazione al 1° gennaio 1992 per il calcolo degli obiettivi per 1996 relativi agli altri segmenti. Gli obiettivi 1996 per tale segmento sono la stabilizzazione della capacità alla situazione esistente al 1° gennaio 1992. La revisione prevista nella nota (\*) non potrà interessare la capacità globale della flotta congelatrice del tonno tropicale della Francia.

(\*) Gli obiettivi fissati per tale segmento saranno riesaminati sulla base della valutazione dello stato delle risorse disponibili, in particolare delle risorse pelagiche al largo. A tale proposito la Francia avvierà uno studio sui risultati delle ricerche relative a tali risorse in relazione alle possibilità offerte alla flotta registrata nei territori d'Oltremare. Tali risultati saranno messi a disposizione della Commissione in occasione della revisione del programma di medio termine. Tale revisione potrà tener conto delle capacità della piccola pesca non registrate a tutt'oggi, così come dell'attivazione delle norme relative alla sicurezza della piccola pesca.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE

del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Repubblica federale di Germania:*

- 15,00 t originarie del Madagascar,
- 690,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 45,00 t originarie della Namibia;

*Repubblica francese:*

- 15,00 t originarie del Madagascar;

*Regno dei Paesi Bassi:*

- 100,00 t originarie del Botswana,
- 30,00 t originarie dello Madagascar,
- 45,00 t originarie della Namibia;

*Regno Unito:*

- 65,00 t originarie dello Swaziland,
- 630,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 395,00 t originarie della Namibia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di marzo 1994 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Botswana :	18 136,00 t,
Kenia :	142,00 t,
Madagascar :	7 498,00 t,
Swaziland :	3 282,00 t,
Zimbabwe :	2 638,00 t,
Namibia :	11 775,00 t.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1994

relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato »)

(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facente fede)

(94/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che la Commissione può autorizzare uno Stato membro a stabilire, per la presentazione delle domande di aiuto « superfici », una data compresa fra il 1° aprile e le date previste agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 <sup>(2)</sup>; che lo Stato membro interessato deve giustificare la scelta di tale data, in particolare presentando alla Commissione un piano di lavoro dettagliato in cui dimostri che la data proposta consente di acquisire in tempo utile tutti i dati occorrenti per una buona gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, nonché per l'esecuzione dei necessari controlli;

considerando che taluni Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di autorizzazione per date successive al 31 marzo, corredate dei relativi piani di lavoro; che la Commissione ha esaminato tali domande tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita dagli Stati membri interessati nell'applicazione del sistema integrato nel 1993;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione autorizza gli Stati membri che figurano nell'allegato a fissare le date ivi menzionate per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel 1994.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Stato membro	Data autorizzata
Germania	15 maggio
Italia	30 aprile
Lussemburgo	1° maggio

<sup>(1)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1994

che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta  
contro le frodi

(94/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la buona gestione delle finanze comunitarie implica una lotta efficace contro le frodi commesse a danno del bilancio comunitario ;

considerando che il compito di adottare le misure concrete di lotta contro le frodi spetta in primo luogo agli Stati membri e che è necessaria una stretta cooperazione con la Commissione e fra gli Stati stessi ;

considerando che l'articolo 209 A del trattato stabilisce che gli Stati membri devono adottare, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari ; che a tal fine devono, con l'aiuto della Commissione, coordinare l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi ;

considerando che la Commissione svolge inoltre importanti compiti nell'ambito della sua funzione generale di garante della buona esecuzione del bilancio comunitario e dell'applicazione delle disposizioni del trattato ;

considerando che è quindi opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che possa essere consultato su ogni problema di prevenzione, di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, e di repressione nel settore delle frodi nonché su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità ;

considerando che i comitati esistenti hanno solo competenza settoriale e che tali comitati specializzati non saranno sostituiti ; che è tuttavia utile una visione d'insieme della problematica delle frodi a danno del bilancio comunitario ; che è quindi necessario creare un comitato con competenza orizzontale ;

considerando che, data la natura orizzontale del comitato e la necessità che gli Stati membri siano rappresentati a un livello adeguato e corrispondente alle loro strutture amministrative, il comitato deve comprendere due rappresentanti per ogni Stato membro,

*Articolo 1*

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi, nel prosieguo denominato « il comitato ».

*Articolo 2*

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle irregolarità nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione, quando questi problemi superano le attribuzioni di uno dei comitati settoriali, al fine di organizzare meglio le azioni nel settore della lotta contro le frodi.

Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità.

2. Ogni membro del comitato può chiedere alla Commissione che il comitato sia consultato su ogni questione che rientra nelle competenze del comitato stesso.

*Articolo 3*

1. Il comitato comprende 2 rappresentanti per ogni Stato membro che possono essere assistiti da due funzionari dei servizi interessati.

2. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Possono essere costituiti gruppi di lavoro per facilitare i lavori del comitato.

*Articolo 4*

1. La Commissione provvede alla segreteria del comitato.

2. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze particolari su una questione iscritta all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per il problema che ha motivato la loro presenza.

3. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato.

4. Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione.

*Articolo 5*

1. Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere della Commissione. Esse non sono seguite da votazione.
2. La Commissione, quando chiede il parere del comitato, può fissare un termine entro il quale il parere stesso deve essere emesso.
3. Le opinioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri sono iscritte nel verbale.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, quando la Commissione informa il comitato che il parere

chiesto o la questione posta riguarda una materia riservata, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.

*Articolo 7*

La presente decisione ha effetto dal 1° marzo 1994.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

Peter SCHMIDHUBER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 23 febbraio 1994

**recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/384/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 3,

considerando che la Francia ha trasmesso alla Commissione un piano per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali;

considerando che, in seguito ad un esame, il piano è risultato conforme alla direttiva 80/217/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

*Articolo 1*

È approvato il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nei Vosgi settentrionali, presentato dalla Francia.

*Articolo 2*

La Francia mette in vigore, entro il 1° marzo 1994, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 febbraio 1994

**in conformità con la decisione 94/4/CE del Consiglio che definisce gli Stati Uniti d'America quale paese alle cui imprese od altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori**

(94/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori <sup>(1)</sup>,vista la decisione 94/4/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che nella suddetta decisione gli Stati Uniti d'America sono designati come paese che deve beneficiare della tutela in base alla direttiva 87/54/CEE;

considerando che la tutela per le persone fisiche è incondizionata, mentre la tutela per le società e le altre persone giuridiche è subordinata alla condizione che le società e le altre persone giuridiche comunitarie beneficino della tutela nel paese in questione;

considerando che in virtù della decisione 94/4/CE la Commissione è tenuta a determinare che gli Stati Uniti e i territori in questione soddisfano la suddetta condizione e a darne comunicazione agli Stati membri;

considerando che negli Stati Uniti d'America, in base a decreti provvisori a norma dell'articolo 914 del Semiconductor Chip Protection Act del 1984, la tutela è disponibile senza soluzioni di continuità fino al 1° luglio 1994 ai proprietari di « mask words » (topografie di semicondut-

tori) che sono cittadini, domiciliati o autorità sovrane degli Stati membri della Comunità europea e che, pertanto, gli Stati Uniti soddisfano la condizione di reciprocità necessaria per la tutela delle società e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/4/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati Uniti d'America soddisfano la condizione per la tutela delle società e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/4/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio al 1° luglio 1994.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1994, pag. 23.

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione 93/620/CE della Commissione, del 24 novembre 1993, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari del Cile**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 2 dicembre 1993)*

A pagina 34, allegato « Allegato B — Elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti », « II. Navi officina »:

*dopo :*

« 2014	Pedrosa	Pesca Chile SA	30. 4. 1995 »,
--------	---------	----------------	----------------

*inserire :*

« 2015	Gualas	Pesquera Alba Lida	30. 4. 1995 ».
--------	--------	--------------------	----------------

---